



# COMUNE DI MONTEPULCIANO

PROVINCIA DI SIENA

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 70

Riunione del 22-08-2012 sessione

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE FONDAMENTALE DEL BRAVIO DELLE BOTTI - APPROVAZIONE MODIFICA ALL'ART. 7 -

L'anno Duemiladodici, addì Ventidue del mese di Agosto alle ore 17:30 nella sala Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, convocato nei modi e nei termini di legge.

Sono intervenuti i Consiglieri:

PRESENTI	ASSENTI
ROSSI ANDREA (Sindaco) BIAGIANTI ANDREA (Consigliere) BUI LORENZO (Consigliere) TERROSI TIZIANA (Consigliere) BASTREGHI ANDREA (Consigliere) GAROSI LUCIANO (Consigliere) BIAGIOTTI STEFANO (Consigliere) PROFILI FRANCESCA (Consigliere) ANGIOLINI MICHELE (Consigliere) GUIDOTTI MASSIMILIANO (Consigliere) MANGANELLI STEFANIA (Consigliere) COLTELLINI VALERIO (Consigliere) STORTONI ALESSANDRO (Consigliere) BELLONI MARCO (Consigliere) CAPPELLI PIERO (Consigliere)	DUCHINI LORENZA (Consigliere) ANATRINI ALESSIO (Consigliere) PERICOLI GABRIELE (Consigliere) PITIRRA PIERO (Consigliere) ACCO DANIELA (Consigliere) CIOLFI VALENTINA (Consigliere)
Tot. 15	Tot. 6

PRESENTI	ASSENTI
FRANCO ROSSI (Assessore Esterno) ALESSANDRO ANGIOLINI (Assessore Esterno)	ALICE RASPANTI (Assessore Esterno)

Presiede il signor Lorenzo Bui Presidente del Consiglio e partecipa il Segretario Generale Sig. Domenico Smilari incaricato della redazione del processo verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli affari di cui appresso.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### ***Il Consiglio Comunale accetta all'unanimità la proposta del Presidente Lorenzo Bui di anticipare la discussione con il punto 4.***

UDITA l'illustrazione dell'argomento da parte dell'Assessore Andrea Biagianti, così come integralmente riportato nella registrazione magnetica agli atti, nella quale spiega che è stato formato un gruppo di lavoro al Magistrato delle Contrade che ha redatto una bozza di modifica all'art. 7 che, come prevede l'iter della modifica al Regolamento fondamentale, è stata sottoscritta all'unanimità da tutte le contrade. L'obiettivo è quello di garantire una maggiore funzionalità della Commissione Giudicante, una maggiore autorevolezza e una maggiore responsabilizzazione delle Contrade. Procedo all'illustrazione del nuovo testo dell'art. 7, cominciando dalla composizione della Commissione Giudicante che viene completamente rivista. Un altro aspetto fondamentale è che viene fissata in modo dettagliato e preciso la tempistica per la durata massima del procedimento davanti alla Commissione Giudicante e individua i soggetti che vi si possono rivolgere, prevedendo che, quando una contrada si rivolge alla Commissione Giudicante, debba pagare una somma di € 200,00. Tale somma non sarà restituita se la richiesta viene giudicata inammissibile. E' un filtro che ha lo scopo di evitare un continuo utilizzo della Commissione a cui ci si deve rivolgere, invece, solo per quei casi di una certa rilevanza e gravità.

Per la procedura di giudizio si è cercato di specificare in maniera chiara le varie fasi. Ma il tema più rilevante è l'introduzione del principio della responsabilità oggettiva a carico delle contrade per i comportamenti messi in atto dalle persone che sono riconducibili alla contrada per appartenenza o per funzione, quali i Consiglieri della Contrada, il Rettore, gli addetti agli spingitori ecc. che, di fronte a determinati comportamenti, saranno soggetti ad una sanzione personale oltre ma sarà sanzionata anche la contrada di appartenenza. Sono stati rivisti anche i provvedimenti disciplinari, accompagnati da sanzioni economiche. I provvedimenti della Commissione Giudicante sono inappellabili di fronte alla giustizia ordinaria. Queste modifiche sono il frutto di un lungo lavoro; si tratta di un impianto completamente rinnovato che ha cercato di rispondere a quelli che erano gli obiettivi, e cioè avere una Commissione Giudicante più autorevole, funzionante e più celere. Infatti la Commissione per giudicare ha dei tempi serrati prestabiliti dal Regolamento, il limite massimo è di 100 giorni. Il Regolamento è stato fatto per dare al Bravio una giustizia adeguata.

UDITA la discussione, così come integralmente riportato nella registrazione magnetica agli atti, nella quale sono intervenuti i seguenti consiglieri :

- PIERO CAPPELLI (Consigliere Comunale): Votai contrario quando il Comune decise di istituzionalizzare questa manifestazione perché credo che le Contrade dovrebbero essere autonome, senza la nostra presenza. Credo che sarebbe bene avere un bilancio su questa manifestazione per sapere come vengono investite le risorse. Non credo che quest'aula debba discutere di queste cose. Il mio voto non sarà di certo a favore, questa manifestazione dovrebbe essere libera e autogestita.
- ALESSANDRO STORTONI (Consigliere Comunale): Vorremmo sapere se questa Commissione Giudicante entrerà in vigore da quest'anno.

- MARCO BELLONI (Consigliere Comunale): Mi fa piacere che siano state portate correzioni al Regolamento, è un metodo intelligente per aggiustare il tiro, correggersi e migliorare. La Commissione Giudicante così strutturata offre maggiori garanzie alla buona riuscita dell'evento. Ho alcune perplessità sui meccanismi delle nomine. Per quanto riguarda i partecipanti, non sono d'accordo alla limitazione ai residenti nella Provincia di Siena. Le otto bandiere rappresentanti le contrade che fine hanno fatto?

UDITE le repliche, così come integralmente riportato nella registrazione magnetica agli atti, nella quale sono intervenuti i seguenti consiglieri :

- SINDACO: Credo che questa modifica rappresenta un ulteriore passo avanti, è il recepimento da parte dell'Amministrazione di una volontà espressa più volte dalle Contrade. Per arrivare a questo obiettivo, il Magistrato delle Contrade, le Contrade e l'Amministrazione hanno fatto un percorso condiviso. Credo che l'istituzionalizzazione di questa manifestazione sia quanto di più positivo si sia fatto nel mondo del volontariato. Non è una manifestazione solo di svago, ma un evento attraverso il quale si fa conoscere Montepulciano nel mondo insieme al Cantiere, al Bruscello e al Live Festival Rock Beer, sono le quattro manifestazioni intorno alle quali ruotano una serie di iniziative nel territorio che offre un'offerta ludico-ricreativa dal 1° gennaio al 31 dicembre. Ribadisco la scelta dell'istituzionalizzazione del Bravìo, in quanto anche occasione di sviluppo economico nel nostro territorio. Le bandiere sono state messe nell'androne.
- ANDREA BIAGIANTI (Assessore): Credo che una manifestazione come il Bravìo delle Botti non sia un argomento superficiale ma anzi molto importante. La scelta dell'istituzionalizzazione è stata coraggiosa, il ruolo dell'Amministrazione non è di ingerenza ma di supporto e all'organizzazione della manifestazione che negli anni è cresciuta. Approfitto per ringraziare davanti a questo Consiglio Comunale i nostri operai che in questa settimana stanno facendo un lavoro enorme per garantire lo svolgimento della manifestazione. Per rispondere al Consigliere Cappelli, per quanto riguarda i bilanci e le risorse basta farne richiesta e vengono tranquillamente forniti; il contributo dato al Magistrato delle Contrade è nelle delibere di Giunta Comunale e quindi facilmente riscontrabile. Il costo di questa manifestazione è aumentato negli anni perché porta risultati importanti per il territorio. Per quanto riguarda le nomine, cercheremo di arrivare al prossimo Consiglio Comunale con una rosa di nomi, faremo una scelta condivisa, lavoreremo insieme per trovare una figura che possa garantire la conoscenza della manifestazione e una certa esperienza per far parte di questa Commissione. Se continuiamo ad affrontare i problemi con questo spirito, troveremo soluzioni condivise.

VISTA la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Servizio AREA AFFARI GENERALI E ATT. PROD.;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la propria precedente deliberazione n. 11 del 3 Febbraio 2007 ad oggetto "Istituzionalizzazione Bravìo delle Botti – Approvazione Regolamento e Statuto.";

PREMESSO che il Bravio delle Botti è una manifestazione di grande importanza nel panorama culturale e delle tradizioni anche oltre i confini di questo territorio e ha assunto negli anni sempre maggiore rilevanza turistica;

CONSIDERATO che è stato comunicato al Comune che a seguito di valutazione, condotta dagli organismi delle contrade, sull'andamento e l'evoluzione nel tempo della manifestazione, sono state rilevate alcune criticità;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 215 del 14 Agosto 2012 con la quale è stata approvata la proposta di modifica del regolamento fondamentale del Bravio avanzata dal Magistrato delle Contrade;

VISTO che la modifica proposta riguarda il testo del regolamento fondamentale nell'articolo 7 relativo alla "Commissione Giudicante".

PRESO ATTO CHE la proposta di modifica, avanzata dalle contrade sottoscrittrici, deriva dall'esigenza di conferire alla commissione giudicante maggiore autorevolezza (in particolare nella sua composizione), anche mediante l'attribuzione del necessario potere e la definizione di regole più semplici ed efficaci in modo da superare le difficoltà operative in cui l'organo giudicante si è trovato, come riferisce il Magistrato, ad operare nel corso degli anni precedenti.

PRESO INOLTRE ATTO CHE l'obiettivo unitario che persegue la modifica s'incentra in tre distinti elementi ritenuti però di assoluta importanza per la salvaguardia ed il decoro della manifestazione "Bravio delle Botti":

1. da un lato la maggiore responsabilizzazione di tutte le componenti istituzionali della manifestazione a partire dalle contrade e dalle persone che, a vario titolo, animano il mondo contradaio;
2. dall'altro lato il tentativo di disincentivare il ricorso alla commissione giudicante limitandolo ai giudizi sulle reali ipotesi di violazioni effettivamente lesive, con varia graduazione, del decoro della manifestazione escludendo così lo strumento da eventuali potenziali interventi strumentali;
3. infine rendere concreta l'applicazione della pena nel caso di violazioni che risultino effettivamente riscontrate, degne di essere sanzionate in quanto lesive dell'immagine della manifestazione e di tutte le sue componenti.

VISTO l'art. 10 del regolamento fondamentale che disciplina la procedura e le modalità per l'adozione di modifiche al Regolamento stesso;

ACCERTATO quindi che le modifiche al regolamento sono state proposte al Sindaco con le modalità previste dallo stesso;

DATO ATTO che le Contrade di Montepulciano hanno seguito e concluso un percorso per avanzare le proposte di modifiche al Regolamento con l'intento di ricercare una soluzione alle problematiche sopra sinteticamente descritte;

VISTA la seguente proposta, presentata al Sindaco in forma scritta il 13 Agosto 2012, nostro protocollo 19119, ed approvata dalla Giunta Comunale con delibera n. 215 del 14.08.2012, di modificare il regolamento fondamentale, come si riporta integralmente di seguito;

**PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE FONDAMENTALE  
(ai sensi dell'art. 10 del regolamento fondamentale)**

**PARTE RIGUARDANTE LA COMMISSIONE GIUDICANTE**

<b>Testo vigente</b>	<b>Testo con modifiche proposte</b>
<b>Art. 7 – della Commissione Giudicante</b>	<b>Art. 7 – della Commissione Giudicante</b>
<b>Della commissione giudicante</b>	<b>Della commissione giudicante</b>
La Commissione giudicante è organo disciplinare di prima ed unica istanza nei confronti delle Contrade, degli organi delle stesse, dei loro iscritti, dei Consiglieri del Magistrato, degli spingitori, dei contradaioli partecipanti al Bravio delle Botti, ai vari cortei ed a tutte le altre iniziative promosse dal Magistrato e dalle associazioni medesime.	La Commissione giudicante è organo disciplinare di prima ed unica istanza nei confronti delle Contrade, degli organi delle stesse, dei loro iscritti, dei Consiglieri del Magistrato, degli spingitori, dei contradaioli, <b>nonché di ogni altro eventuale soggetto riconducibile alle contrade e/o</b> partecipante al Bravio delle Botti, ai vari cortei ed a tutte le altre iniziative promosse dal Magistrato e dalle associazioni medesime.
<b>Compiti</b>	<b>Compiti</b>
La Commissione decide collegialmente in merito agli atti a lei inoltrati dal Magistrato delle Contrade relativi alle istanze di provvedimenti disciplinari presentate dalle Contrade o dagli spingitori o da qualunque soggetto aderente all'associazionismo contradaiolo, per fatti riguardanti il Bravio delle Botti, i cortei, i costumi, gli oggetti o le altre attività inerenti la manifestazione o gli altri avvenimenti istituzionali, contrari alle regole vigenti disposte dal presente regolamento e dagli atti dallo stesso discendenti.	La Commissione decide collegialmente in merito alle <b>richieste</b> a lei inoltrate di <b>emanazione di</b> provvedimenti disciplinari <b>presentate dalle Contrade o dagli spingitori o da qualunque soggetto aderente all'associazionismo contradaiolo,</b> per fatti <b>e/o comportamenti</b> riguardanti il Bravio delle Botti, i cortei, i costumi, gli oggetti o le altre attività inerenti la manifestazione o gli altri avvenimenti istituzionali, contrari alle regole vigenti disposte dal presente regolamento e dagli atti dallo stesso discendenti.
La Commissione decide per tutto ciò che non trovi disciplina nella legislazione comunitaria o nazionale vigente.	<del>La Commissione decide per tutto ciò che non trovi disciplina nella legislazione comunitaria o nazionale vigente.</del>
Il ricorso, con l'esposizione dei fatti, deve essere	<b>Il ricorso, con l'esposizione dei fatti, deve essere</b>

<p>redatto in forma scritta senza formalità di sorta.</p> <p>I ricorsi devono essere presentati, entro 30 giorni dall'accadimento del fatto che si intende portare all'attenzione della Commissione, a mani del Reggitore, che rilascerà ricevuta con l'attestazione del giorno e dell'ora di presentazione, o spediti allo stesso Reggitore a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento.</p> <p>La Commissione durante la sua prima riunione d'insediamento stabilisce l'eventuale versamento, a carico del ricorrente, di una tassa di reclamo che verrà in ogni caso trattenuta dal Magistrato delle Contrade a ristoro delle spese di funzionamento della Commissione.</p> <p>Il Sindaco del Comune di Montepulciano od il Reggitore, di propria iniziativa, o su delibera di uno degli organi del Magistrato delle Contrade, possono investire la Commissione, con ricorso in forma scritta, ma senza le formalità di cui sopra, degli argomenti e questioni di ordine disciplinare su cui ritengono opportuno l'intervento della Commissione.</p>	<p>redatto in forma scritta senza formalità di sorta.</p> <p>I ricorsi devono essere presentati, entro 30 giorni dall'accadimento del fatto che si intende portare all'attenzione della Commissione, a mani del Reggitore, che rilascerà ricevuta con l'attestazione del giorno e dell'ora di presentazione, o spediti allo stesso Reggitore a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento.</p> <p>La Commissione durante la sua prima riunione d'insediamento stabilisce l'eventuale versamento, a carico del ricorrente, di una tassa di reclamo che verrà in ogni caso trattenuta dal Magistrato delle Contrade a ristoro delle spese di funzionamento della Commissione.</p> <p>Il Sindaco del Comune di Montepulciano od il Reggitore, di propria iniziativa, o su delibera di uno degli organi del Magistrato delle Contrade, possono investire la Commissione, con ricorso in forma scritta, ma senza le formalità di cui sopra, degli argomenti e questioni di ordine disciplinare su cui ritengono opportuno l'intervento della Commissione.</p>
<p><b>Composizione</b></p>	<p><b>Composizione e durata</b></p>
<p><b>La Commissione Giudicante è composta da tre membri designati dal Sindaco del Comune di Montepulciano come segue:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) un magistrato, anche in quiescenza o onorario, o un Notaio;</li> <li>b) un avvocato, con esperienza professionale almeno decennale;</li> <li>c) il Segretario Comunale o altro esperto di diritto, ordine pubblico, storia e civiltà cittadina.</li> </ul> <p><b>La commissione dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.</b></p>	<p><b>La Commissione Giudicante è composta da cinque membri:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il Sindaco del Comune di Montepulciano o assessore al Bravio come suo delegato;</li> <li>b) il Reggitore del Magistrato delle Contrade;</li> <li>c) un componente nominato per elezione dal Consiglio Comunale a maggioranza qualificata;</li> <li>d) un componente nominato dal sindaco del Comune di Montepulciano, esperto in diritto, con funzioni di presidente;</li> </ul>

<p>Presiede la Commissione il magistrato ordinario o, altrimenti, il componente più anziano d'età. Per il funzionamento la Commissione si avvale delle strutture organizzative del Magistrato delle Contrade e viene coadiuvata, per le formalità operative, dalla segreteria e/o dal Notaio del Magistrato. La Commissione ha sede presso il Magistrato delle Contrade, ma può anche riunirsi in altro luogo dalla medesima prescelto di volta in volta.</p>	<p>e) un componente nominato, a maggioranza qualificata, dall'organo d'indirizzo del Magistrato delle Contrade con funzioni di vice – presidente.</p> <p><b>I componenti la Commissione di cui alle precedenti lettere da c) a e), non possono ricoprire cariche negli organi del Magistrato delle contrade e/o delle contrade medesime. La commissione dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere riconfermati nella nomina.</b></p> <p><b>In assenza del presidente e del vice – presidente,</b> presiede la Commissione il componente più anziano d'età.</p>
<p>Funzionamento, convocazione e deliberazioni</p>	<p><b>Funzionamento e convocazione</b></p>
<p>La Commissione ha facoltà di approvare proprio regolamento che ne disciplini il funzionamento purchè ciò non risulti in contrasto con le indicazioni previste in merito nel presente regolamento.</p> <p>La Commissione si riunisce, secondo le necessità, sulla base delle richieste.</p> <p>La convocazione dei membri dovrà essere effettuata a mezzo raccomandata a mano o postale, nonché fax da inviarsi ai destinatari almeno 10 giorni prima dell'adunanza.</p> <p>Le riunioni si considerano comunque valide quando sono presenti tutti i tre componenti.</p> <p>Le deliberazioni della Commissione vengono assunte a maggioranza, senza possibilità di astensione.</p> <p>Di ogni riunione viene redatto apposito verbale.</p> <p>Il procedimento davanti alla Commissione da esaurirsi, di regola, nel termine di 40 giorni dalla relativa prima riunione, si svolge senza formalità di sorta secondo modalità determinate dai membri della Commissione, con l'unica previsione del rispetto del contraddittorio.</p> <p>La Commissione, ai fini della decisione, esaminati gli eventuali rapporti consegnati da chi ha titolo per presentarli sul merito del ricorso, può valersi di qualsiasi mezzo di prova ritenuto idoneo ed attendibile.</p> <p>Qualora lo ritenga opportuno, può aprire</p>	<p>Per il funzionamento la Commissione si avvale delle strutture organizzative del Magistrato delle Contrade e viene coadiuvata, per le formalità operative, dalla segreteria e/o dal Notaio del Magistrato.</p> <p>La Commissione ha sede presso il Magistrato delle Contrade, ma può anche riunirsi in altro luogo dalla medesima prescelto di volta in volta.</p> <p>La Commissione ha facoltà di approvare proprio regolamento di <del>che ne disciplini il</del> funzionamento purchè ciò non risulti in contrasto con le indicazioni previste <del>in merito dal</del> presente regolamento.</p> <p>La Commissione si riunisce, secondo le necessità, sulla base delle richieste <b>comunicate dal Reggitore del Magistrato delle Contrade al presidente della commissione.</b></p> <p>La convocazione della commissione <b>dovrà essere fatta per iniziativa del suo presidente entro sette giorni dal ricevimento della richiesta,</b> <del>dovrà essere effettuata</del> a mezzo raccomandata a mano o postale, nonché fax, <b>e-mail, sms o altro sistema telematico</b> da inviarsi ai destinatari almeno <b>sette</b> giorni prima dell'adunanza.</p> <p><b>La Commissione è regolarmente costituita in presenza delle convocazioni di rito con la presenza di almeno tre dei suoi componenti, ma per le deliberazioni successive alla fase</b></p>

<p>un'indagine ed istruire la controversia, ammettendo tra le prove anche filmati, testimonianze in qualsiasi forma, referti medici e quant'altro sia necessario a tal fine.</p> <p>Può altresì avvalersi dell'ausilio di consulenti tecnici.</p> <p>La Commissione Giudicante comunicherà al Sindaco del Comune di Montepulciano, al Magistrato delle Contrade, al ricorrente ed agli altri soggetti interessati dal giudizio, la propria decisione con gli eventuali provvedimenti disciplinari, a mezzo raccomandata a mano o postale con avviso di ricevimento.</p>	<p><b>istruttoria è necessaria la presenza di tutti suoi componenti e non è ammessa la delega all'assessore al Bravio da parte del Sindaco.</b></p> <p>Le riunioni si considerano comunque valide quando sono presenti tutti i <del>tre</del> componenti <b>anche in assenza di formalità di convocazione.</b></p> <p>Di ogni riunione, <b>anche deserta,</b> viene redatto apposito verbale.</p>
	<p><b>Tempistica e requisiti delle richieste</b></p>
	<p>Possono rivolgere richiesta alla Commissione giudicante per ottenere deliberazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a) il Sindaco del Comune di Montepulciano e/o il Reggitore del Magistrato delle Contrade su loro diretta iniziativa;</b></li> <li><b>b) il consiglio o la giunta comunale dietro propria delibera con istanza sottoscritta dal proprio legale rappresentante;</b></li> <li><b>c) il magistrato delle contrade dietro delibera del consiglio di indirizzo o di gestione con istanza sottoscritta dal legale rappresentante;</b></li> <li><b>d) le contrade dietro delibera del loro consiglio e istanza sottoscritta dal legale rappresentante;</b></li> <li><b>e) ogni altro soggetto persona fisica o giuridica interessato al procedimento.</b></li> </ul> <p><b>Le richieste, a pena d'inammissibilità, devono essere:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>- redatte in forma scritta senza formalità di sorta e contenere l'esposizione dei fatti e le presunte irregolarità contestabili;</b></li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- inviate a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzate alla Commissione giudicante presso il Magistrato delle Contrade;</li> <li>- prodotte entro il termine di trenta giorni dal fatto su cui si richiede il giudizio;</li> <li>- corredate della quietanza del versamento di una tassa di reclamo sul conto corrente bancario o postale del Magistrato delle Contrade, non restituibile in caso di rigetto della richiesta in sede istruttoria, pari a euro 200,00 per le contrade ed euro 1.500,00 per le persone fisiche o giuridiche di cui alla precedente lettera e).</li> </ul> <p>Le tasse di reclamo, in caso di istruttoria che ammette la richiesta al procedimento di deliberazione, vengono restituite ai soggetti che le hanno versate alla conclusione del procedimento medesimo.</p>
	<p>Procedura del giudizio</p>
	<p><b>Il procedimento di giudizio si svolge senza formalità di sorta secondo modalità determinate dai membri della Commissione, con l'unica previsione del rispetto del contraddittorio.</b></p> <p><b>Il procedimento di giudizio è composto da una fase istruttoria, dal contraddittorio e dalla fase deliberante.</b></p> <p><b>Il procedimento ha una durata massima di cento giorni decorrenti dalla data dell'adunanza di avvio dell'istruttoria, salvo proroghe legate alla complessità del giudizio e alla numerosità delle prove da valutare.</b></p> <p><b>La fase istruttoria si deve concludere entro trenta giorni dalla prima adunanza di avvio del procedimento.</b></p> <p><b>Nella fase istruttoria la Commissione valuta le richieste in ordine ai requisiti di ammissibilità e alla sussistenza dei presupposti che giustificano l'ammissione al contraddittorio e alla fase deliberante del giudizio.</b></p> <p><b>In presenza di inammissibilità la commissione procede con apposita deliberazione motivata di rigetto della richiesta.</b></p> <p><b>Nella fase del contraddittorio la commissione informa la parte resistente del giudizio in corso e chiede alla medesima l'eventuale presentazione di memorie difensive da spedire con raccomandata postale a.r. entro quindici giorni dalla richiesta.</b></p> <p><b>Durante il contraddittorio è facoltà della commissione convocare le parti del giudizio</b></p>

	<p><b>per eventuali audizioni.</b>  <b>Sempre durante il contraddittorio la commissione</b> può valersi di qualsiasi mezzo di prova ritenuto idoneo ed attendibile, ammettendo tra le prove anche filmati, testimonianze in qualsiasi forma, referti medici e quant'altro sia necessario a tal fine.  Può altresì avvalersi dell'ausilio di consulenti tecnici.</p> <p><b>Concluso il contraddittorio la commissione da avvio alla fase deliberante che termina con l'emissione del giudizio in merito alla controversia.</b></p> <p>Le deliberazioni della Commissione vengono assunte a maggioranza, senza possibilità di astensione.</p> <p><b>La Commissione Giudicante comunicherà al Comune di Montepulciano, al Magistrato delle Contrade e alle parti la propria decisione contenente gli eventuali provvedimenti disciplinari e sanzionatori, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento.</b></p> <p>Verrà conservato presso il Magistrato della Contrade, a cura della Commissione, un registro dei provvedimenti disciplinari e delle sanzioni tempo per tempo applicate, oltre al registro dei verbali delle riunioni della Commissione.</p>
	<p><b>Responsabilità e soggetti sanzionabili</b></p>
	<p><b>Sono sanzionabili persone fisiche e soggetti collettivi, con o senza personalità giuridica, che sono interessati dalle disposizioni del presente regolamento fondamentale e dalle altre disposizioni tempo per tempo dallo stesso derivanti, con l'esclusione del Comune di Montepulciano e del Magistrato delle Contrade.</b></p> <p><b>Vige il principio della responsabilità oggettiva a carico dei soggetti diversi dalle persone fisiche in presenza di fatti commessi da persone fisiche agli stessi ricollegabili per funzione e/o appartenenza, nonché rappresentanza.</b></p>
<p><b>Sanzioni</b></p>	<p><b>Provvedimenti disciplinari e sanzioni</b></p>
<p><b>La Commissione può irrogare le seguenti sanzioni disciplinari:</b></p> <p>a. <u>Deplorazione</u>: il trasgressore verrà richiamato verbalmente attraverso il proprio rappresentante in seno al Magistrato invitandolo ad un comportamento più rispettoso degli statuti e dei regolamenti. La deplorazione può essere comminata allo stesso soggetto una sola volta nel corso di</p>	<p><b>La Commissione può irrogare le seguenti sanzioni</b> ai trasgressori provvedimenti disciplinari graduati in relazione alla gravità della violazione tenendo conto dei casi di eventuale recidiva.</p> <p>I provvedimenti disciplinari irrogabili sono i seguenti:</p> <p>a) <u>Richiamo Deplorazione</u>: <b>nelle ipotesi di violazione di minore entità</b> il trasgressore</p>

ogni anno per ogni tipo di inadempienza o infrazione, dovendo essere adottata, in caso di recidiva, una sanzione più afflittiva.

- b. Censura: al trasgressore che non avrà agito in conformità del regolamento e degli atti dallo stesso discendenti, nonché delle disposizioni emanate dal Magistrato, o che ne critichi l'operato con atti scritti in maniera da lederne la figura, sarà inviato richiamo scritto con contestuale comunicazione a tutte le Contrade e con eventuale pubblicizzazione sugli organi di stampa. La censura può essere comminata, allo stesso soggetto, una sola volta per ogni tipo di inadempienza o infrazione.
- c. Squalifica: qualora una Contrada o i suoi contradaioli agiscano in maniera gravemente scorretta, che turbi la serietà e il decoro delle manifestazioni e ne impedisca comunque il normale svolgimento, subirà la squalifica e l'esclusione dalla corsa e/o da una delle manifestazioni istituzionali per una o più edizioni.
- d. Sospensione od Espulsione: qualora un componente gli organi delle contrade, del Magistrato e del Comitato agisca in maniera gravemente scorretta contro la serietà ed il decoro delle manifestazioni, questi può essere temporaneamente sospeso ovvero, in base alla gravità dei comportamenti, espulso dagli organi sopra ricordati e privato della propria qualifica di contradaiolo.

I vari gradi delle sanzioni non impediscono alla Commissione di comminare direttamente le sanzioni maggiormente afflittive, ritenute commisurate alla tipologia dei fatti e delle violazioni commesse. Verrà conservato presso il Magistrato, a cura della Commissione, un registro delle sanzioni applicate nel tempo, unitamente a quello dei verbali delle riunioni della Commissione.

verrà richiamato **con apposita comunicazione** verbalmente attraverso il proprio rappresentante in seno al Magistrato invitandolo ad un comportamento più rispettoso degli statuti e dei regolamenti **riportante la decisione della Commissione**. La deplorazione può essere comminata allo stesso soggetto una sola volta nel corso di ogni anno per ogni tipo di inadempienza o infrazione, dovendo essere adottata, in caso di recidiva, una sanzione più afflittiva.

- b) Censura: **per violazioni di media entità** al trasgressore che non avrà agito in conformità del regolamento e degli atti dallo stesso discendenti, nonché delle disposizioni emanate dal Magistrato, e che ne critichi l'operato con atti scritti in maniera da lederne la figura, sarà inviata comunicazione di censura **riportante la decisione della Commissione**, e richiamo scritto con contestuale comunicazione a tutte le Contrade e con eventuale pubblicizzazione sugli organi di stampa. La censura può essere comminata, allo stesso soggetto, una sola volta per ogni tipo di inadempienza o infrazione.
- c) Sospensione od espulsione squalifica: **per violazioni di rilevante e/o grave entità** al trasgressore che si sia reso responsabile di fatti, atti e/o comportamenti contrari alle disposizioni del Magistrato delle Contrade, lesivi del decoro della manifestazione, nonché abbia impedito il suo regolare svolgimento facendo venire meno la **partecipazione obbligatoria** alla manifestazione ed a tutti gli avvenimenti previsti nel cerimoniale istituzionale tradizionale, può essere comminata la **sospensione, anche temporanea, o l'espulsione**; la **sospensione** può riguardare sia le cariche, le funzioni, ma anche il funzionamento e la **partecipazione alle attività** previste dal regolamento, dal cerimoniale e dalle **attività collaterali della manifestazione**; **l'espulsione è limitata alle persone fisiche**. qualora una Contrada o i suoi contradaioli agiscano in maniera gravemente scorretta, che turbi la serietà e il decoro delle manifestazioni e ne impedisca comunque il normale svolgimento, subirà la squalifica e l'esclusione dalla corsa e/o da una delle manifestazioni istituzionali per una o più edizioni.
- d) Sospensione od Espulsione: qualora un

	<p>componente gli organi delle contrade, del Magistrato e del Comitato agisca in maniera gravemente scorretta contro la serietà ed il decoro delle manifestazioni, questi può essere temporaneamente sospeso ovvero, in base alla gravità dei comportamenti, espulso dagli organi sopra ricordati e privato della propria qualifica di contradaiolo.</p> <p><b>I provvedimenti disciplinari di cui sopra vengono accompagnati dall'irrogazione di sanzioni graduate come segue:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Richiamo</i> da euro 50,00 a euro 500,00;</li> <li>- <i>Censura</i> da euro 501,00 a euro 2.000,00.</li> </ul> <p>Le sanzioni irrogate devono essere versate al Magistrato delle Contrade prima della data di apertura dell'anno contradaiolo successivo alla data di notifica della deliberazione.</p> <p>In assenza di adempimento il Magistrato delle Contrade, fermo restando il diritto di procedere con iniziative tendenti al recupero del proprio credito, rivolge alla Commissione giudicante richiesta di nuovo giudizio, senza necessità di rispetto del termine, in relazione al comportamento omissivo della parte inadempiente per l'eventuale applicazione di sanzione di grado superiore.</p> <p>Per le persone fisiche, in caso di inadempimento, è inibita la elezione alle cariche in tutti gli organi del Magistrato delle Contrade e nelle Contrade medesime, nonché lo svolgimento di attività previste dal regolamento fondamentale, fino alla data di adempimento.</p> <p>La misura delle sanzioni potrà subire adeguamenti tempo per tempo sulla base di delibera della Giunta del Comune di Montepulciano su proposta del Magistrato delle Contrade.</p> <p>I vari gradi delle sanzioni non impediscono alla Commissione di comminare direttamente le sanzioni e provvedimenti disciplinari maggiormente afflittivi, ritenuti commisurati alla tipologia dei fatti e delle violazioni commessi. Verrà conservato presso il Magistrato, a cura della Commissione, un registro delle sanzioni applicate nel tempo, unitamente a quello dei verbali delle riunioni della Commissione.</p>
Inappellabilità dei provvedimenti della commissione giudicante	Inappellabilità dei provvedimenti della commissione giudicante
<b>Avverso la decisione della Commissione Giudicante non è previsto alcun ricorso in secondo grado salvo la possibilità d'intervento della Giunta del Comune di Montepulciano su istanza del destinatario della sanzione. Le Contrade si impegnano e</b>	<b>Avverso la decisione della Commissione Giudicante non è previsto alcun ricorso in secondo grado salvo la possibilità d'intervento della Giunta del Comune di Montepulciano su istanza del destinatario della sanzione. Le Contrade si impegnano e</b>

<p>si obbligano ad accettare tali decisioni come non impugnabili dinanzi alla magistratura ordinaria. Concordano in difetto che ogni diversa iniziativa sarà valutata come riprovevole comportamento e grave inadempimento assoggettabile ad ulteriore giudizio della commissione con applicazione delle relative adeguate sanzioni.</p>	<p>si obbligano ad accettare tali decisioni come non impugnabili dinanzi alla magistratura ordinaria. Concordano in difetto che ogni diversa iniziativa sarà valutata come riprovevole comportamento e grave inadempimento assoggettabile ad ulteriore giudizio della commissione con applicazione delle relative adeguate sanzioni e provvedimenti disciplinari.</p>
--	---

Modifiche in **giallo**: sedute fino al mese di Maggio 2012 (*nota contenuta nella proposta del Magistrato*)

Modifiche in **azzurro**: seduta conclusiva del 23 Luglio 2012 (*nota contenuta nella proposta del Magistrato*)

ACCERTATO che la proposta di modifica del Regolamento Fondamentale sopra riportata è stata correttamente presentata e risulta proposta da tutte le Contrade e quindi conforme al Regolamento vigente;

ACCERTATO inoltre che su detta proposta di modifica è stato chiesto e acquisito il competente parere alla Commissione di conservazione Storica come previsto dal Regolamento Comunale fondamentale;

RITENUTO pertanto poter approvare la proposta di modifica all'art. 7 del Regolamento fondamentale del Bravio come proposta con delibera di Giunta n. 215 del 14 Agosto 2012;

RITENUTO inoltre dover assumere come indirizzo sia per il Comune che per il Magistrato e le stesse Contrade di effettuare il monitoraggio dell'andamento della manifestazione avendo cura di tenere sotto controllo in ogni edizione della manifestazione tutti gli elementi che saranno ritenuti in grado di offrire validi elementi di valutazione dell'efficacia delle modifiche consentendo quindi di apportare i correttivi valutati utili o necessari;

UDITI le dichiarazioni di voto, così come integralmente riportato nella registrazione magnetica agli atti, nella quale sono intervenuti i seguenti consiglieri :

- VALERIO COLTELLINI (Consigliere Comunale): Volevo ringraziare le Contrade per la passione, la partecipazione e l'impegno che mettono per la riuscita di questa manifestazione che è da ritenersi importantissima per Montepulciano, anche per la partecipazione dei turisti. Il nostro Gruppo esprime voto favorevole.
- PIERO CAPPELLI (Consigliere Comunale): Non metto in dubbio che l'Assessore Biagianti abbia lavorato molto, ma ribadisco che il bilancio dovrebbe essere portato in Consiglio Comunale senza bisogno di chiederlo. Voto contrario.
- MARCO BELLONI (Consigliere Comunale): In passato ho avuto perplessità sul Regolamento, ma questa volta credo ci sia stato un notevole sforzo di migliorare da parte delle Contrade e questo va premiato. Secondo me la sede delle bandiere era giusta qui, visto che l'evento è stato istituzionalizzato. Il mio voto è favorevole.
- STEFANO BIAGIOTTI (Consigliere Comunale): Il nostro voto è favorevole in quanto questo Regolamento scaturisce da una concertazione fatta nelle Contrade, per noi è una ratifica. L'istituzionalizzazione nasce proprio da un connubio tra Contrade Magistrato e Amministrazione, e questo rappresenta una forza per la manifestazione e per il nostro territorio.

VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.lvo 18.8.00 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.";

Con voti a favore n° 14 (Gruppo Centro Sinistra - Gruppo PdL - Gruppo Lista Civica Insieme per Montepulciano), contrari n° 1 (Gruppo Rifondazione Comunista Comunisti Italiani), su n°15 Consiglieri presenti e n°15 Consiglieri votanti, resi per alzata di mano;

## DELIBERA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la modifica al vigente "Regolamento Comunale Fondamentale del Bravio delle Botti" avanzata dalle Contrade di Montepulciano e fatta propria dalla Giunta Comunale con delibera n. 215 del 14 Agosto 2012, come integralmente riportata in premessa e come da allegati (testo proposta, verbali dei Consigli delle contrade, parere della Commissione Storica) che sotto la lettera A) formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. per effetto di quanto stabilito al precedente punto 2) il testo dell'art. n. 7 "Della Commissione giudicante", del regolamento fondamentale del Bravio delle Botti approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 3 Febbraio 2007 è sostituito dal seguente:

### REGOLAMENTO COMUNALE FONDAMENTALE

#### PARTE RIGUARDANTE LA COMMISSIONE GIUDICANTE

<b>Testo modificato</b>
<b>Art. 7 – della Commissione Giudicante</b>
<b>Della commissione giudicante</b>
La Commissione giudicante è organo disciplinare di prima ed unica istanza nei confronti delle Contrade, degli organi delle stesse, dei loro iscritti, dei Consiglieri del Magistrato, degli spingitori, dei contradaioli, nonché di ogni altro eventuale soggetto riconducibile alle contrade e/o partecipante al Bravio delle Botti, ai vari cortei ed a tutte le altre iniziative promosse dal Magistrato e dalle associazioni medesime.
<b>Compiti</b>
La Commissione decide collegialmente in merito alle richieste a lei inoltrate di emanazione di provvedimenti disciplinari per fatti e/o comportamenti riguardanti il Bravio delle Botti, i cortei, i costumi, gli oggetti o le altre attività inerenti la manifestazione o gli altri avvenimenti istituzionali, contrari alle regole vigenti disposte dal presente regolamento e dagli atti dallo stesso discendenti.
<b>Composizione e durata</b>
La Commissione Giudicante è composta da cinque membri: a) il Sindaco del Comune di Montepulciano o assessore al Bravio come suo delegato; b) il Reggitore del Magistrato delle Contrade; c) un componente nominato per elezione dal Consiglio Comunale a maggioranza qualificata; d) un componente nominato dal sindaco del Comune di Montepulciano, esperto in diritto, con funzioni di presidente; e) un componente nominato, a maggioranza qualificata, dall'organo d'indirizzo del Magistrato delle Contrade con funzioni di vice – presidente.

<p>I componenti la Commissione di cui alle precedenti lettere da c) a e), non possono ricoprire cariche negli organi del Magistrato delle contrade e/o delle contrade medesime.  La commissione dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere riconfermati nella nomina.  In assenza del presidente e del vice – presidente, presiede la Commissione il componente più anziano d'età.</p>
<p><b>Funzionamento e convocazione</b></p>
<p>Per il funzionamento la Commissione si avvale delle strutture organizzative del Magistrato delle Contrade e viene coadiuvata, per le formalità operative, dalla segreteria e/o dal Notaio del Magistrato.  La Commissione ha sede presso il Magistrato delle Contrade, ma può anche riunirsi in altro luogo dalla medesima prescelto di volta in volta.  La Commissione ha facoltà di approvare proprio regolamento di funzionamento purchè ciò non risulti in contrasto con le indicazioni previste dal presente regolamento.  La Commissione si riunisce, secondo le necessità, sulla base delle richieste comunicate dal Reggitore del Magistrato delle Contrade al presidente della commissione.  La convocazione della commissione dovrà essere fatta per iniziativa del suo presidente entro sette giorni dal ricevimento della richiesta, a mezzo raccomandata a mano o postale, nonché fax, e-mail, sms o altro sistema telematico da inviarsi ai destinatari almeno sette giorni prima dell'adunanza.  La Commissione è regolarmente costituita in presenza delle convocazioni di rito con la presenza di almeno tre dei suoi componenti, ma per le deliberazioni successive alla fase istruttoria è necessaria la presenza di tutti suoi componenti e non è ammessa la delega all'assessore al Bravio da parte del Sindaco.  Le riunioni si considerano comunque valide quando sono presenti tutti i componenti anche in assenza di formalità di convocazione.  Di ogni riunione, anche deserta, viene redatto apposito verbale.</p>
<p><b>Tempistica e requisiti delle richieste</b></p>
<p>Possono rivolgere richiesta alla Commissione giudicante per ottenere deliberazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) il Sindaco del Comune di Montepulciano e/o il Reggitore del Magistrato delle Contrade su loro diretta iniziativa;</li> <li>b) il consiglio o la giunta comunale dietro propria delibera con istanza sottoscritta dal proprio legale rappresentante;</li> <li>c) il magistrato delle contrade dietro delibera del consiglio di indirizzo o di gestione con istanza sottoscritta dal legale rappresentante;</li> <li>d) le contrade dietro delibera del loro consiglio e istanza sottoscritta dal legale rappresentante;</li> <li>e) ogni altro soggetto persona fisica o giuridica interessato al procedimento.</li> </ol> <p>Le richieste, a pena d'inammissibilità, devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- redatte in forma scritta senza formalità di sorta e contenere l'esposizione dei fatti e le presunte irregolarità contestabili;</li> <li>- inviate a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzate alla Commissione giudicante presso il Magistrato delle Contrade;</li> <li>- prodotte entro il termine di trenta giorni dal fatto su cui si richiede il giudizio;</li> <li>- corredate della quietanza del versamento di una tassa di reclamo sul conto corrente bancario o postale del Magistrato delle Contrade, non restituibile in caso di rigetto della richiesta in sede istruttoria, pari a euro 200,00 per le contrade ed euro 1.500,00 per le persone fisiche o giuridiche di cui alla precedente lettera e).</li> </ul> <p>Le tasse di reclamo, in caso di istruttoria che ammette la richiesta al procedimento di deliberazione, vengono restituite ai soggetti che le hanno versate alla conclusione del procedimento medesimo.</p>

<p><b>Procedura del giudizio</b></p> <p>Il procedimento di giudizio si svolge senza formalità di sorta secondo modalità determinate dai membri della Commissione, con l'unica previsione del rispetto del contraddittorio.</p> <p>Il procedimento di giudizio è composto da una fase istruttoria, dal contraddittorio e dalla fase deliberante.</p> <p>Il procedimento ha una durata massima di cento giorni decorrenti dalla data dell'adunanza di avvio dell'istruttoria, salvo proroghe legate alla complessità del giudizio e alla numerosità delle prove da valutare.</p> <p>La fase istruttoria si deve concludere entro trenta giorni dalla prima adunanza di avvio del procedimento.</p> <p>Nella fase istruttoria la Commissione valuta le richieste in ordine ai requisiti di ammissibilità e alla sussistenza dei presupposti che giustificano l'ammissione al contraddittorio e alla fase deliberante del giudizio.</p> <p>In presenza di inammissibilità la commissione procede con apposita deliberazione motivata di rigetto della richiesta.</p> <p>Nella fase del contraddittorio la commissione informa la parte resistente del giudizio in corso e chiede alla medesima l'eventuale presentazione di memorie difensive da spedire con raccomandata postale a.r. entro quindici giorni dalla richiesta.</p> <p>Durante il contraddittorio è facoltà della commissione convocare le parti del giudizio per eventuali audizioni.</p> <p>Sempre durante il contraddittorio la commissione può valersi di qualsiasi mezzo di prova ritenuto idoneo ed attendibile, ammettendo tra le prove anche filmati, testimonianze in qualsiasi forma, referti medici e quant'altro sia necessario a tal fine.</p> <p>Può altresì avvalersi dell'ausilio di consulenti tecnici.</p> <p>Concluso il contraddittorio la commissione dà avvio alla fase deliberante che termina con l'emissione del giudizio in merito alla controversia.</p> <p>Le deliberazioni della Commissione vengono assunte a maggioranza, senza possibilità di astensione.</p> <p>La Commissione Giudicante comunicherà al Comune di Montepulciano, al Magistrato delle Contrade e alle parti la propria decisione contenente gli eventuali provvedimenti disciplinari e sanzionatori, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento.</p> <p>Verrà conservato presso il Magistrato della Contrade, a cura della Commissione, un registro dei provvedimenti disciplinari e delle sanzioni tempo per tempo applicate, oltre al registro dei verbali delle riunioni della Commissione.</p>
<p><b>Responsabilità e soggetti sanzionabili</b></p> <p>Sono sanzionabili persone fisiche e soggetti collettivi, con o senza personalità giuridica, che sono interessati dalle disposizioni del presente regolamento fondamentale e dalle altre disposizioni tempo per tempo dallo stesso derivanti, con l'esclusione del Comune di Montepulciano e del Magistrato delle Contrade.</p> <p>Vige il principio della responsabilità oggettiva a carico dei soggetti diversi dalle persone fisiche in presenza di fatti commessi da persone fisiche agli stessi ricollegabili per funzione e/o appartenenza, nonché rappresentanza.</p>
<p><b>Provvedimenti disciplinari e sanzioni</b></p> <p>La Commissione irroga ai trasgressori provvedimenti disciplinari graduati in relazione alla gravità della violazione tenendo conto dei casi di eventuale recidiva.</p> <p>I provvedimenti disciplinari irrogabili sono i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) <u>Richiamo</u>: nelle ipotesi di violazione di minore entità il trasgressore verrà richiamato con apposita comunicazione riportante la decisione della Commissione.</li> <li>b) <u>Censura</u>: per violazioni di media entità al trasgressore sarà inviata comunicazione di censura riportante la decisione della Commissione.</li> <li>c) <u>Sospensione o espulsione</u>: per violazioni di rilevante e/o grave entità al trasgressore che si sia reso responsabile di fatti, atti e/o comportamenti contrari alle disposizioni del Magistrato delle Contrade, lesivi del decoro della manifestazione, nonché abbia impedito</li> </ol>

il suo regolare svolgimento facendo venire meno la partecipazione obbligatoria alla manifestazione ed a tutti gli avvenimenti previsti nel cerimoniale istituzionale tradizionale, può essere comminata la sospensione, anche temporanea, o l'espulsione; la sospensione può riguardare sia le cariche, le funzioni, ma anche il funzionamento e la partecipazione alle attività previste dal regolamento, dal cerimoniale e dalle attività collaterali della manifestazione; l'espulsione è limitata alle persone fisiche.

I provvedimenti disciplinari di cui sopra vengono accompagnati dall'irrogazione di sanzioni graduate come segue:

- *Richiamo* da euro 50,00 a euro 500,00;
- *Censura* da euro 501,00 a euro 2.000,00.

Le sanzioni irrogate devono essere versate al Magistrato delle Contrade prima della data di apertura dell'anno contradaio successivo alla data di notifica della deliberazione.

In assenza di adempimento il Magistrato delle Contrade, fermo restando il diritto di procedere con iniziative tendenti al recupero del proprio credito, rivolge alla Commissione giudicante richiesta di nuovo giudizio, senza necessità di rispetto del termine, in relazione al comportamento omissivo della parte inadempiente per l'eventuale applicazione di sanzione di grado superiore.

Per le persone fisiche, in caso di inadempimento, è inibita la elezione alle cariche in tutti gli organi del Magistrato delle Contrade e nelle Contrade medesime, nonché lo svolgimento di attività previste dal regolamento fondamentale, fino alla data di adempimento.

La misura delle sanzioni potrà subire adeguamenti tempo per tempo sulla base di delibera della Giunta del Comune di Montepulciano su proposta del Magistrato delle Contrade.

I vari gradi delle sanzioni non impediscono alla Commissione di comminare direttamente le sanzioni e provvedimenti disciplinari maggiormente afflittivi, ritenuti commisurati alla tipologia dei fatti e delle violazioni commessi.

#### **Inappellabilità dei provvedimenti della commissione giudicante**

Avverso la decisione della Commissione Giudicante non è previsto alcun ricorso in secondo grado salvo la possibilità d'intervento della Giunta del Comune di Montepulciano su istanza del destinatario della sanzione. Le Contrade si impegnano e si obbligano ad accettare tali decisioni come non impugnabili dinanzi alla magistratura ordinaria. Concordano in difetto che ogni diversa iniziativa sarà valutata come riprovevole comportamento e grave inadempimento assoggettabile ad ulteriore giudizio della commissione con applicazione delle relative adeguate sanzioni e provvedimenti disciplinari.

4. la presente deliberazione viene inviata al Servizio Attività produttive per quanto di competenza;

Successivamente, stante l'urgenza,

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti a favore n° 14 (Gruppo Centro Sinistra - Gruppo PdL - Gruppo Lista Civica Insieme per Montepulciano), contrari n° 1 (Gruppo Rifondazione Comunista Comunisti Italiani), su n° 15 Consiglieri presenti e n° 15 Consiglieri votanti, resi per alzata di mano;

#### **DELIBERA**

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

oooooooooooooooooooo

IL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE

(Lorenzo Bui)

IL SEGRETARIO GENERALE

(Domenico Smilari)

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è affissa all'albo pretorio dal 24-08-2012 e per 15 giorni consecutivi, *ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n°267.*

Publicata N 2012001874

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE  
Domenico Smilari

***Per copia conforme all'originale***

Lì, 24-08-2012

IL SEGRETARIO GENERALE  
Domenico Smilari

*Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:*

- Comunicazione ai Consiglieri com.li il 24-08-2012 \_\_\_\_\_

### ***ESECUTIVITA'***

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22-08-2012 -
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (*art.134 C. 4 D.Lgs. 267/00*).
- decorsi **10 giorni** dalla data di inizio della pubblicazione  
(*art.134 C. 3 D.Lgs. 267/00*).

Lì

*firmato* IL SEGRETARIO GENERALE  
(Domenico Smilari)